

### Conto che torna

Risponde  
Raffaele Marcello\*

## Omessa dichiarazione Imu, ecco come è possibile rimediare «tardivamente»

*In caso di omessa dichiarazione Imu come è possibile rimediare? (Alfredo Vaccaro, Napoli)*

Le inadempienze relative alla dichiarazione Imu possono consistere nella mancata presentazione della stessa entro i termini ordinari, nella presentazione di una dichiarazione infedele e nella mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell'attività di accertamento.

Una dichiarazione Imu presentata nei 90 giorni seguenti alla scadenza ordinaria è considerata «tardiva» e per tale violazione è possibile fruire del ravvedimento operoso, con la sanzione ridotta di cui all'articolo 13, c. 1, lett. c) del D. Lgs. numero 472/1997, pari a un decimo del minimo.

Una dichiarazione Imu, invece, è da considerarsi omessa se inoltrata agli uffici competenti oltre 90 giorni dal termine ordinario per la presentazione. In tali casi si applica la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta dovuta, con un minimo di 51 euro (articolo 14, c. 1 del D. Lgs. numero 504/1992). La sanzione è ridotta a un terzo se il contribuente, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso introduttivo, paga l'imposta e gli interessi, se dovuti, e la sanzione ridotta.

È ritenuta «infedele» una dichiarazione che, seppur presentata entro la scadenza corretta, contiene dati non corrispondenti a quelli reali. Se l'errore contenuto nella dichiarazione Imu incide sulla determinazione dell'imposta, tale violazione è punita con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta. Nel caso in cui l'errore commesso non incide sulla determinazione dell'imposta la violazione è punita con una sanzione fissa, compresa tra 51 e 258 euro.

Lo strumento del ravvedimento operoso è pertanto sempre attivabile, eccetto che nel caso di violazione consistente nella mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell'attività di accertamento.

*\*Presidente Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili (scrivere a r.marcello@unagraco.it)*